

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di argilla sita in località "Tordoni" nel territorio del Comune di PONTECORVO (FR) a favore della INDUSTRIE PICA S.p.A..

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato

VISTA l'istanza 09 marzo 2006 della INDUSTRIE PICA S.p.A., con sede in Pesaro 61100, Strada Montefeltro n. 83, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di una nuova cava di argilla in località "Tordoni" del territorio del Comune di PONTECORVO (FR), su terreni di cui la società ha piena disponibilità (autorizzazione 21.02.2005 alla richiesta da parte del Sig. Sardelli Luigi e della Sig.ra Sardelli Maria Alessandra, proprietari delle partt. 63-64-69-98-97-110-111-162-163 e 165 del foglio n. 32 del comune di Pontecorvo), con l'allegata documentazione di cui all'art. 7 della L.R. n. 17/2004 e relativo regolamento di attuazione;

VISTA la L.R. n. 17/2004, ed in particolare gli artt. 30 e 31, che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova nelle more di adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 474 del 18 nov. 1998, pubblicata sul BURL del 30 dicembre 1998, che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovracomunale;

VISTO l'attestato del Responsabile del S.U.E. del comune di Pontecorvo del 23 febbraio 2006, dal quale emerge che i terreni hanno destinazione "Agricola E1" priva di vincoli;

VISTA la nota n. 6830 del 19 giugno 2006 del Coordinamento Provinciale del C.F.S. di Frosinone, dalla quale risulta in particolare che l'area non è gravata da vincolo idrogeologico e non risulta essere stata percorsa da incendio;

VISTA la nota prot. n. 10408 del 19.06.2006 della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio con la quale si fa presente che le aree non sono gravate da vincolo archeologico;

VISTA la nota prot. n. 116775 del 12 luglio 2006, con la quale il Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area VIA e Danno Ambientale, esclude l'opera dal procedimento di VIA con prescrizioni;

CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dagli artt. 30 e 31 della L.R. n. 17/2004, sussiste il preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura della nuova cava, espresso dal Dipartimento Economico e Occupazionale con relazione in data 30 agosto 2007 e successivamente confermato dalla C.R.C. nella seduta del 12 settembre 2007;

CONSIDERATO che l'istanza della INDUSTRIE PICA S.p.A., con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della C.R.C. per le attività estrattive nella seduta n. 21 del 12 settembre 2007 e che la stessa ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto, aggiornando il computo metrico estimativo delle opere di sistemazione finale pari ad Euro 53.856/00;

VISTO il parere n.° 590 del 10/01/2008 espresso con condizioni dal Comune di Pontecorvo sportello unico per l'edilizia;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 11 gennaio 2008 presso l'Assessorato Regionale Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. C0508 del 06 marzo 2008 assunta dal Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale con la quale si sono conclusi i lavori della Conferenza di Servizi ed al tempo stesso si è determinato di adottare provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza della INDUSTRIE PICA S.p.A.;

VISTO il parere vincolante espresso dalla V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i Popoli nella seduta del 27/01/2009;

VISTO il parere vincolante espresso dalla X Commissione Consiliare Permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato, nella seduta del 17/12/2008;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione fra le parti sociali;

All'unanimità

## DELIBERA

1 – La INDUSTRIE PICA S.p.A., con sede a Pesaro 61100, Via Montefeltro n. 83, è autorizzata, ai fini della L.R. n. 17/2004, ad esercire per anni DIECI la cava di argilla in località "Tordoni" del territorio del Comune di PONTECORVO (FR), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio n. 32, partt. 63-64-69-97-98-110-111-162-163 e 165), per una superficie di Ha 8.00.00 circa.

2 – La INDUSTRIE PICA S.p.A., nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale allegato all'istanza 09 marzo 2006, e successive integrazioni e modifiche, così come previsto dagli elaborati vistati dal Direttore Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:

- |         |  |
|---------|--|
| Tav. 01 | Planimetrie ubicative;   |
| Tav. 02 | Planimetria a curve di livello e sezioni ante operam;                  |
| Tav. 03 | Planimetria a curve di livello e sezioni della fase iniziale;          |
| Tav. 04 | Planimetria a curve di livello e sezioni post operam;                  |
| All. 01 | Relazione tecnico progettuale;   |
| All. 02 | Relazione geologico, geotecnica, geomineraria;                         |
| All. 03 | Relazione naturalistico faunistico vegetazionale;                      |
| All. 04 | Studio di impatto ambientale;  |
| All. 05 | Documentazione fotografica;  |
| All. 06 | Valutazione del preminente interesse socio – economico sovra comunale. |

3 – Il recupero ambientale dell'area dovrà essere eseguito contestualmente all'avanzamento degli scavi, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale, così come dettato dall'art. 12, comma 9, della L.R. n. 17/2004.

4 – Prima di iniziare i lavori di scavo, la INDUSTRIE PICA S.p.A. è tenuta a:

a - sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune di PONTECORVO (FR), dopo aver costituito a favore dello stesso una polizza fidejussoria, di cui alle premesse, di Euro 53.856/00 (cinquantatremilaottocentocinquantasei/00) a garanzia del recupero ambientale al termine dei lavori di scavo. Tale polizza fidejussoria dovrà essere aggiornata, almeno ogni tre anni, secondo il prezzario regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell'importo della polizza vigente alla data dell'autorizzazione;

b – trasmettere copia della citata convenzione con il Comune di PONTECORVO (FR) e della polizza fidejussoria appena sottoscritta all'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria presso la Direzione Regionale Attività Produttive (Roma – Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9.4.1959, n. 128, sulla polizia delle miniere e delle cave;

c – comunicare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, P.le di Villa Giulia n. 9, Roma, la data di inizio dei lavori al fine di concordare eventuali controlli dell'attività di cava.

5 – Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertate situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n. 128/1959 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici.

6 – La presente autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.

La presente Delibera sarà pubblicata sul BURL